



## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

# Art. 651 c.p.c.

## Deposito, per il caso di soccombenza

L'opposizione di cui all'articolo precedente e quella contro il decreto pronunciato nei casi previsti nell'articolo 642 primo comma, debbono essere precedute dal deposito di lire cento, se proposte davanti al conciliatore o al pretore, di lire duecento, se proposte davanti al tribunale o alla corte d'appello. A tale deposito si applicano le norme relative al deposito per il ricorso per cassazione.

Versione in vigore dal 28 ottobre 1940 secondo Normattiva, non più in vigore dal 29 maggio 1948 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| Atto          | Codice di procedura civile             |
| Estremi       | Regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
| Libro         | Quarto — Dei procedimenti speciali     |
| Titolo        | I — Dei procedimenti sommari           |
| Capo          | I — Del procedimento d'ingiunzione     |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1940 |

#### Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-di-procedura-civile/art-651-deposito-per-il-caso-di-soccombenza/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it